



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE FIERE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 13.12.2016

1. OGGETTO

Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla L.R. 2 febbraio 2010 e dalla D.G.R. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.

Viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dei rappresentanti del Comune interessato, di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a) **Sagra** (art. 16 comma 2 lettera g) l.r.6/2010: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata in disponibilità pubblica, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- b) **Fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- c) **Calendario regionale delle fiere e delle sagre** (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010): elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

3. PRESCRIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

Zone sottoposte a tutela dove non è ammesso lo svolgimento dell'attività.

Il Comune individua le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle

quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della l.r.6/2010 deve essere assoggettata ad autorizzazione.

Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività per sagre/fiere.

Le aree di svolgimento di una sagra/fiera, sia pubbliche che private aperte in disponibilità pubblica, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- a. servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- b. aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c. parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Durata massima di svolgimento e denominazione

La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 10 giorni. E' possibile il frazionamento in due, quando la durata di entrambi gli eventi è di massimo 4 giorni consecutivi.

Tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di tempo di almeno 3 giorni.

Ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di n. 10 manifestazioni.

La Giunta Comunale, in casi eccezionali ed in relazione ad eventi di particolare rilevanza, potrà derogare ai suddetti termini.

Le manifestazioni, ad eccezione di quelle politiche e religiose, dovranno avere diversa denominazione.

È vietata la sovrapposizione di manifestazioni nella stessa area, anche per la durata di un solo giorno; eventuali sovrapposizioni potranno essere concesse in casi eccezionali ed in relazione ad eventi di particolare rilevanza previo parere della Giunta Comunale.

Le prescrizioni del presente paragrafo non trovano applicazione esclusivamente in relazione ad eventi in cui il richiedente sia un Ente Istituzionale.

Orario massimo di svolgimento dell'attività delle manifestazioni.

Durante lo svolgimento di una manifestazione, andranno rispettate le prescrizioni previste dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

Presentazione istanza amministrativa

Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/s.c.i.a., le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 CRITERI PER L'INSERIMENTO NEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FERIE E DELLE SAGRE

Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune apposita istanza entro il **30 ottobre di ogni anno**.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dall'Ufficio Comunale preposto:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione, giorni ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della sagra nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nei paragrafi che seguono.

L'istanza deve essere trasmessa in modalità telematica su modulistica predisposta su portale SUAP comunale.

Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre/fiere nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- 3° anni di svolgimento della sagra;
- 4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Devono essere inserite nell'elenco anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

Il Comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 novembre di ogni anno e lo approva con Delibera di Giunta.

Il Comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.

ART. 5 MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dei rappresentanti del Comune interessato, di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darle la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

ART. 6 COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI PER SAGRE E FIERE

Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

Il Comune può altresì prevedere che parte (10%) della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra.

ART. 7 VIGILANZA E CONTROLLO

Le attività di vigilanza e controllo sono in capo alle autorità competenti, che applicano le sanzioni principali ed accessorie.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r.6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.